

**Deliberazione della Giunta regionale n. 13-9588 del 9 giugno 2003**  
**CRITERI ED INDIRIZZI PER LO SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI**  
**AMMINISTRATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE**  
**REGIONALE 7 APRILE 2003 N. 6**

**PREMESSA**

Il decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, recante la nuova disciplina di tutela delle acque dall'inquinamento sostitutiva della previgente legge 10 maggio 1976 n. 319, rinvia alla legislazione regionale, presente e futura, la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche<sup>1</sup>.

Esso tuttavia ha introdotto importanti novità che riverberano i loro effetti sulla vigente legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, che detta norme relative agli scarichi civili e delle pubbliche fognature.

Come noto, infatti, il principio generale sancito dalla l. 319/1976 in base al quale tutti gli scarichi dovevano essere autorizzati subiva esplicite eccezioni, tra cui quella per i titolari di alcune tipologie di scarichi civili non recapitanti in rete fognaria esistenti alla data del 13 giugno 1976, tenuti alla sola denuncia della propria posizione all'autorità competente<sup>2</sup>.

Oggi il d.lgs. 152/1999 afferma invece il ben diverso principio "Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati", cui deroga espressamente per il solo caso degli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in reti fognarie<sup>3</sup>.

In applicazione delle disposizioni transitorie della nuova normativa nazionale<sup>4</sup>, con la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 10/AQA in data 5 novembre 2001<sup>5</sup>, l'Amministrazione regionale ha quindi invitato le autorità competenti a procedere alla ricognizione di tale tipologia di scarichi presenti sul loro territorio e all'adozione di ogni adempimento amministrativo necessario affinché i rispettivi titolari fossero dotati di un provvedimento autorizzativo, sostitutivo della notifica, entro la data del 13 giugno 2002.

Alla luce delle segnalazioni pervenute successivamente alla fase attuativa della predetta Circolare è emerso che, nonostante le iniziative di sensibilizzazione intraprese, una cospicua serie di cittadini e imprese che effettuano scarichi di acque reflue domestiche sono tuttora privi della prescritta autorizzazione e pertanto ricadenti nelle ipotesi sanzionatorie di legge<sup>6</sup>.

In parte trattasi di soggetti che, secondo le stime delle autorità competenti, non sono venuti a conoscenza degli inviti alla regolarizzazione conseguenti alla Circolare 10/AQA o la cui istanza è pervenuta successivamente alla data del 13 giugno 2002.

Risulta inoltre che anche con riferimento agli scarichi di acque reflue domestiche attivati o che abbiano conseguito la licenza o concessione edilizia successivamente alla data del 13 giugno 1976, non rientranti quindi nell'ambito di applicazione della predetta Circolare, la situazione autorizzativa non appare nel complesso pienamente conforme alle disposizioni nazionali e

<sup>1</sup> articoli 27, comma 4, 45 comma 3 e 62, comma 12 d.lgs. 152/1999

<sup>2</sup> articolo 15, primo comma della l. 319/1976 e articolo 15, comma 2 della l.r. 13/1990

<sup>3</sup> articolo 45, commi 1 e 4 d.lgs. 152/1999

<sup>4</sup> articolo 62, comma 11 d.lgs. 152/1999

<sup>5</sup> pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 45 del 7 novembre 2001

<sup>6</sup> articolo 54, comma 2 d.lgs. 152/1999

regionali.

Tale fenomeno è con ogni probabilità da imputarsi ad oggettive difficoltà di adeguata informazione di un ingente numero di destinatari della norma, per lo più privati cittadini o imprese di modeste dimensioni, nonché alla particolare complessità della normativa in materia di tutela ambientale che presenta altresì elementi di ambiguità per quanto concerne i suoi rapporti con le procedure di concessione edilizia.

Per le ragioni sopra esposte, sulla base del potere di definizione del regime autorizzativo degli scarichi di acque reflue domestiche espressamente riconosciuto alle Regioni dal legislatore nazionale, con l'adozione della legge regionale 7 aprile 2003 n. 6 si è reputato opportuno riaprire i termini per la presentazione delle istanze di autorizzazione relative a tutte le tipologie di scarichi di acque reflue domestiche.

Si renderà così possibile effettuare ulteriori campagne di sensibilizzazione ed informazione dei soggetti comunque tenuti a conseguire l'autorizzazione prevista dalla normativa e con ciò perseguire in concreto e su vasta scala gli obiettivi che la stessa persegue, anziché costringere le autorità competenti ad un ruolo meramente sanzionatorio delle situazioni non conformi alla legge.

L'attività di regolarizzazione delle posizioni non ancora conformi al regime autorizzativo consentirà inoltre di completare su vasta scala il censimento di tutte le realtà di scarico in atto nelle acque superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, consentendo alle Amministrazioni preposte una maggiore conoscenza del loro territorio e conseguentemente una migliore gestione dello stesso.

## **AMBITO DI APPLICAZIONE**

L'articolo 2, comma 1 della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 dispone testualmente che: “La sanzione amministrativa prevista dall'articolo 54, comma 2, del d.lgs. 152/1999, per l'apertura o l'effettuazione dello scarico senza autorizzazione di acque reflue domestiche non recapitanti in reti fognarie non si applica ai titolari degli insediamenti civili di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili) e all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque) che presentino la relativa istanza entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.”

Non saranno pertanto assoggettati al relativo regime sanzionatorio coloro che entro l'11 ottobre 2004 avranno presentato istanza di autorizzazione per l'effettuazione di scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo: non rilevano invece gli scarichi di acque reflue domestiche effettuati nelle pubbliche reti fognarie, da sempre ammessi sulla base della sola autorizzazione all'allacciamento<sup>7</sup>.

È bene ricordare inoltre che, fermo restando il suddetto recapito finale, l'ambito di applicazione del precitato articolo 2 della l.r. 6/2003 si estende a tutte le tipologie di scarico di acque reflue domestiche previste dalle leggi regionali dallo stesso citate.

Possono pertanto fruire della riapertura dei termini innanzi tutto i titolari degli scarichi provenienti dagli insediamenti civili di cui alle classi A) e B) previste dall'articolo 14 della l.r. 13/1990 e pertanto da:

- a) edifici adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica, commerciale, sanitaria (Classe A);
- b) insediamenti in cui si svolgono con carattere di stabilità e permanenza attività di produzione di beni e prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano esclusivamente da servizi

<sup>7</sup> articoli 14 primo comma 1. 319/1976, 33 comma 2 d.lgs. 152/1999 e articolo 8 comma 1 l.r. 13/1990

igienici, cucine e mense o che diano origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti dagli insediamenti abitativi in quanto rientranti nei limiti di accettabilità di cui all'Allegato 3 della l.r. 13/1990 (Classe A);

c) imprese agricole con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e alla silvicoltura (Classe A);

d) allevamenti ittici che diano luogo a scarico terminale e che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore a 1 kg. per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo (Classe A);

e) imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo, funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dell'allegato 5 del d.lgs. 152/1999 (Classe B) <sup>8</sup>;

f) imprese dedite alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura, che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione agricola inserite con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale, in quanto lavorano materia prima proveniente per almeno 2/3 esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità (Classe B).

Parimenti sono oggetto della riapertura dei termini gli scarichi derivanti dalle attività contemplate dall'articolo 4 della l.r. 61/2000 e precisamente, a condizione che sia effettuata la separazione dalle stesse della totalità del siero o della scotta, gli scarichi:

a) delle acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature destinati all'attività di caseificazione esercitata, anche in forma cooperativa, da aziende agricole che procedano, con carattere di normalità e complementarietà funzionale al ciclo produttivo aziendale, alla valorizzazione o trasformazione di latte proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività zootecnica esercitata dall'azienda stessa oppure dalle aziende socie e per un quantitativo complessivo di latte non superiore a 500 mila litri all'anno;

b) delle acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature zootecniche e di caseificazione degli alpeggi che producano un quantitativo di latte non superiore a 500 mila litri all'anno.

Anche sotto il profilo temporale di realizzazione dello scarico la l.r. 6/2003 non pone alcuna distinzione in quanto, tramite il richiamo all'articolo 13 della l.r. 13/1990, essa contempla:

a) sia gli insediamenti "esistenti", cioè quelli che abbiano attivato lo scarico o ottenuto la licenza edilizia prima del 13 giugno 1976 (data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 319),

b) sia gli insediamenti "equiparati agli esistenti", ovvero sia quelli che abbiano attivato lo scarico o ottenuto la licenza edilizia nel periodo intercorrente tra il 14 giugno 1976 e il 19 aprile 1990 (data di entrata in vigore della l.r. 13/1990),

c) sia infine gli insediamenti classificati "nuovi" in quanto abbiano attivato lo scarico o che abbiano ottenuto la concessione edilizia dopo il precitato 19 aprile 1990.

## **LE AUTORITÀ COMPETENTI**

Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 6/2003 dispone che le autorità competenti provvederanno al rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della stessa.

In conseguenza di tale disposto e considerata altresì la necessità che sia rispettato il termine

---

<sup>8</sup> vedasi in proposito l'articolo 28, comma 7, lettera b) del d.lgs. 152/1999

dell'11 ottobre 2004 per la presentazione delle relative istanze, si ritiene opportuno invitare le autorità competenti a procedere al più presto alla ricognizione degli scarichi di cui trattasi presenti sul loro territorio e ad ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'informativa dei soggetti interessati, necessario affinché gli stessi siano dotati di un provvedimento autorizzativo entro la data prevista dalla legge regionale.

A fronte di una adeguata e tempestiva attività di sensibilizzazione, i termini abbastanza ampi previsti dal legislatore regionale potranno infatti consentire di informare anche i proprietari di seconde case, che di norma acquisiscono conoscenza degli inviti alla regolarizzazione soltanto in determinati periodi dell'anno.

Preme poi ricordare che, per effetto delle leggi regionali che definiscono il quadro delle funzioni degli Enti locali<sup>9</sup>, sono di competenza Comunale esclusivamente gli scarichi provenienti:

- a) dagli insediamenti adibiti ad abitazione;
- b) dagli insediamenti adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale.

Conseguentemente dovranno essere tempestivamente trasmesse alla Provincia le istanze eventualmente inoltrate al Comune da parte dei titolari di scarichi provenienti da altri tipi di insediamento oggetto della l.r. 6/2003 e sopra richiamati.

Tra questi si richiamano in particolare gli insediamenti in cui si svolgono attività sanitarie riconducibili alle strutture sanitarie pubbliche complesse (ospedali, laboratori di analisi, etc.) o quelle private che, in considerazione delle modalità continuative ed organizzate di erogazione della prestazione, necessitano per essere svolte dell'apposita autorizzazione prevista dalle leggi regionali 14 gennaio 1987 n. 5 e 11 novembre 1987 n. 55.

Restano invece di competenza comunale gli scarichi provenienti da insediamenti abitativi nei quali sono poste strutture sanitarie semplici, quali studi medici, dentistici e veterinari, pubblici o privati<sup>10</sup>.

Altrettanto dicasi in caso di insediamenti adibiti all'attività agricola con connessa unità abitativa nel caso in cui si sia in presenza di uno scarico che si origina esclusivamente dall'abitazione del conduttore del fondo agricolo: la presenza di un unico scarico posto a servizio dell'abitazione dà infatti rilevanza al solo insediamento abitativo e comporta conseguentemente la competenza comunale ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della l.r. 48/1993<sup>11</sup>.

## **LA MODULISTICA**

In ottemperanza ai disposti della l.r. 6/2003, nel presente atto è riportata la modulistica che le autorità comunali provvederanno a portare a conoscenza degli interessati in applicazione della legge regionale.

Tale modulistica risulta semplificata rispetto a quella usualmente utilizzata in ossequio alla specifica volontà del legislatore ed è frutto della collaborazione instaurata con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale e dell'esperienza maturata in questi anni.

La semplificazione voluta per questa occasione di regolarizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche di competenza comunale trova la sua giustificazione da un lato nel modesto impatto ambientale di tali scarichi e dall'altro nella necessità di rispetto delle scadenze previste<sup>12</sup>.

Nell'allegato modello di domanda compaiono alcune voci necessarie alla valutazione della

<sup>9</sup> leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 17 novembre 1993, n. 48

<sup>10</sup> vedasi in proposito la Circolare del Presidente della Giunta regionale 31 dicembre 1993 n. 15/TSI, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 1 del 5 gennaio 1994

<sup>11</sup> vedasi in proposito la Circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 1996 n. 4/LAP, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 14 del 3 aprile 1996

<sup>12</sup> articolo 3, comma 2 l.r. 6/2003

situazione in atto che potrebbero non essere nella disponibilità dell'istante; ci si riferisce in particolare:

- a) all'esistenza una rete fognaria pubblica a meno di metri 100 dall'insediamento;
- b) alla portata del corpo idrico superficiale ricettore dello scarico;
- c) alla distanza dell'insediamento dal più vicino corpo idrico;
- d) all'esistenza in prossimità dello scarico di una zona di rispetto dei punti di captazione del pubblico acquedotto o comunque di condotte, serbatoi, pozzi o altre opere destinate al servizio potabile;
- e) alla tipologia del suolo interessato dallo scarico;
- f) al massimo livello di escursione della falda acquifera.

Poiché è di fondamentale importanza che l'assenza di tali indicazioni non costituisca un ostacolo al positivo esito dell'istruttoria, si invitano gli uffici comunali ad organizzare, nel limite del possibile, le attinenti informazioni relative al territorio in modo tale da poter fornire un supporto conoscitivo agli istanti nella stesura della domanda ovvero di espletare comunque le valutazioni istruttorie del caso.

Si rammenta inoltre che dette autorità sono tenute a ritenere valide a tal fine anche le domande di autorizzazione comunque presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della precitata legge e che pertanto non si potrà in tal caso esigere che l'istanza sia ripresentata secondo la nuova modulistica, né richiedere integrazioni che non siano assolutamente necessarie per il buon fine del procedimento autorizzativo<sup>13</sup>.

Analogamente ci si comporterà per gli insediamenti realizzati antecedentemente al 13 giugno 1976 e già oggetto della Circolare 10/AQA del 5 novembre 2001, nel caso in cui la domanda sia presentata secondo il modello allegato alla predetta Circolare.

Considerato infine che per gli insediamenti civili realizzati successivamente al 19 aprile 1990 l'istanza di autorizzazione doveva essere presentata contestualmente alla domanda di concessione edilizia, si consiglia di verificare se detta istanza ovvero gli elementi utili ad una sua compiuta valutazione non possano rinvenirsi negli atti del fascicolo inerente la citata concessione.

Con riferimento invece agli scarichi di competenza delle Amministrazioni provinciali si reputa che la modulistica attualmente in uso presso le stesse sia congrua rispetto a tale tipologia di immissioni e che il minor numero di istanze previsto consenta più facilmente il rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

## **IL PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO**

### **1. Il termine di conclusione del procedimento**

Come si è già avuto modo di ricordare, le autorità competenti provvederanno al rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge regionale e pertanto entro l'11 aprile 2005.

Atteso che il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato all'11 ottobre 2004 e fermo restando quanto indicato al punto 4, si invita a procedere all'istruttoria delle domande man mano che le stesse pervengono al fine di evitare che non risultino sufficienti i tempi assegnati dal legislatore per la conclusione dei relativi procedimenti.

Si rammenta comunque che, qualora la domanda sia stata presentata nel termine, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione fino all'adozione del provvedimento autorizzativo richiesto e che pertanto la scadenza assegnata all'autorità procedente non ha carattere perentorio ma solo ordinatorio<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> articolo 2, comma 2 l.r. 6/2003

<sup>14</sup> articolo 2, comma 4 l.r. 6/2003

Detto in altri termini, la data dell'11 aprile 2005 rappresenta un traguardo per dare piena attuazione del processo di regolarizzazione degli scarichi domestici voluta dal legislatore regionale ma il superamento della stessa non comporta decadenza dal potere di rilascio del provvedimento autorizzativo richiesto dal cittadino entro il scadenza a lui assegnata.

## **2. Il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale**

Per come disciplinato dalla vigente legislazione nazionale e regionale, il procedimento autorizzativo relativo agli scarichi non prevede che sia obbligatoriamente acquisito il preventivo parere di organismi tecnici esterni all'Amministrazione procedente<sup>15</sup>.

Quest'ultima, denominata dalla l.r. 13/1990 come "autorità competente al controllo", provvederà pertanto all'istruttoria tramite i propri uffici tecnici e sulla base, oltre che delle dichiarazioni dell'istante, delle conoscenze disponibili presso l'Amministrazione stessa.

Si pensi ad esempio agli aspetti idrogeologici connessi allo scarico o alla loro vicinanza con punti di captazione di acque per scopi potabili, elementi rispetto ai quali le autorità comunali dispongono di informazioni esaustive rinvenibili negli allegati ai piani regolatori o presso altri uffici dello stesso comune.

Quanto sopra non esclude che, per il ruolo alla stessa assegnato dalla legge istitutiva<sup>16</sup>, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale possa, su richiesta, fornire il proprio supporto tecnico-scientifico per la trattazione delle situazioni di particolare complessità.

Ai fini dei procedimenti in esame si ritiene che l'A.R.P.A. possa essere proficuamente coinvolta nei seguenti casi:

- a) quando, come si dirà in seguito, si reputi necessario disporre la diversificazione del recapito finale dello scarico e occorra pertanto valutare la capacità autodepurativa del corpo idrico superficiale individuato, anche in relazione alla compresenza di altri scarichi;
- b) qualora non risultino esistenti le distanze previste dalla normativa rispetto a condotte, serbatoi, pozzi o altre opere destinate alla distribuzione di acqua per il consumo umano ovvero dal massimo livello della falda acquifera;
- c) in presenza di scarichi recapitanti in aree o zone soggette a particolare tutela (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, zone vulnerabili da nitrati, aree sensibili, etc.);
- d) a fronte della conoscenza di problematiche esistenti nell'area interessata dall'immissione, quali impaludamenti, fenomeni di inquinamento delle acque superficiali o sotterranee o altri problemi di ordine igienico-sanitario;
- e) in caso di scarichi da insediamenti di dimensione significativa (grandi condomini, complessi alberghieri, strutture ospedaliere e simili) nonché qualora si rendano necessarie le soluzioni collettive illustrate al seguente punto 4);
- f) in presenza di sistemi di trattamento innovativi, come la fitodepurazione.

Come a suo tempo evidenziato nelle linee guida per la definizione dei rapporti tra le Aziende sanitarie locali e l'A.R.P.A.<sup>17</sup>, in tal caso le funzioni di supporto tecnico-amministrativo sono poste in capo a quest'ultima, in quanto relative a provvedimenti autorizzativi previsti da specifiche normative ambientali.

---

<sup>15</sup> l'unico accenno ai predetti organismi tecnici riscontrabile nella legge 13/1990 con riferimento agli scarichi di acque reflue domestiche è infatti quello contenuto all'articolo 13, comma 4 relativo all'eventuale avvalimento dei predetti organismi ai fini della classificazione dell'insediamento in base alle categorie di cui all'articolo 14: trattasi in particolare del caso della classificazione degli scarichi da considerarsi assimilabili a quelli abitativi in quanto rientranti nei limiti di accettabilità di cui all'Allegato 3 e per i quali necessitano accertamenti analitici cui non possono evidentemente supplire gli uffici comunali o provinciali

<sup>16</sup> legge regionale 13 aprile 1995, n. 60

<sup>17</sup> nota degli Assessori regionali all'Ambiente e alla Sanità prot. n. 6864/22 de41 17 aprile 1998

Restano ferme le necessarie integrazioni con i Dipartimenti delle A.S.L., cui l'A.R.P.A. segnalerà eventuali rilevazioni anomale o situazioni di criticità rilevanti sotto il profilo sanitario per consentire la congiunta disamina delle problematiche emerse e l'individuazione delle soluzioni più opportune sotto il profilo della tutela ambientale e della salute.

### **3. L'autorizzazione provvisoria**

Ove, in esito alle valutazioni compiute anche sulla base degli indirizzi e dei criteri tecnici di seguito illustrati, si dovesse reputare che lo scarico necessiti di adeguamenti, l'autorità competente potrà procedere in ogni caso al rilascio dell'autorizzazione richiesta prescrivendo, previa fissazione di un congruo termine, quanto necessario<sup>18</sup>.

Soccorrono in tal caso i disposti della l.r. 13/1990 ai sensi dei quali è possibile rilasciare un'autorizzazione provvisoria, contenente eventuali prescrizioni atte a non peggiorare le attuali caratteristiche qualitative del corpo idrico ricettore, e successivamente un'autorizzazione definitiva, fondata sull'accertamento dell'intervenuto adeguamento a quanto richiesto<sup>19</sup>.

Nel rilasciare la predetta autorizzazione provvisoria sarà comunque opportuno valutare se, in luogo di prescrivere la realizzazione di manufatti di trattamento degli scarichi o la sostituzione di quelli esistenti, non sia più appropriato adottare le iniziative descritte al successivo punto.

### **4. Il superamento degli scarichi singoli**

Prima di fornire indicazioni sulla valutazione degli scarichi oggetto del presente atto, preme rammentare come la normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento abbia da sempre privilegiato il convogliamento degli scarichi nelle pubbliche reti fognarie e la loro destinazione ad un impianto centralizzato di depurazione, considerato preferibile sotto il profilo ambientale rispetto all'effettuazione di singoli scarichi puntuali in acque superficiali, sul suolo o nel sottosuolo.

Di recente poi anche la specifica normativa di settore ha dato rilievo al consorzio privato ai fini dell'effettuazione in comune della raccolta e del trattamento delle acque reflue prodotti da più insediamenti tra loro contigui<sup>20</sup>.

In concomitanza alla riapertura dei termini previsti dalla l.r. 6/2003 sarà pertanto possibile soprattutto per le Amministrazioni comunali effettuare una compiuta ricognizione degli scarichi esistenti sul territorio e, in ragione sia delle domande pervenute sia delle autorizzazioni già rilasciate, identificare e laddove possibile imporre soluzioni che tendano a superare l'effettuazione di scarichi autonomi.

Avvalendosi in tal caso della possibilità di autorizzare in via provvisoria il mantenimento dello scarico in atto così come lo stesso è stato descritto nell'istanza e senza richiedere eventuali adeguamenti dello stesso, i Comuni potranno innanzi tutto ordinare il collegamento, entro congruo termine, alla pubblica rete fognaria comunale o consortile secondo i disposti dell'articolo 8, comma 2 della l.r. 13/1990<sup>21</sup>.

In tal caso le autorità titolari delle pubbliche reti fognarie dovranno adottare i necessari provvedimenti volti alla totale eliminazione dei manufatti di pretrattamento intercettanti gli scarichi prima della loro immissione in rete, a condizione che si tratti di pubblica fognatura

---

<sup>18</sup> articolo 2, comma 3 l.r. 6/2003

<sup>19</sup> articolo 15, commi 3 e 4 l.r. 13/1990

<sup>20</sup> articolo 45, comma 2 d.lgs. 152/1999

<sup>21</sup> a norma del quale, fatte salve eventuali motivate deroghe anche temporanee, tutti gli scarichi civili devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall'apposito punto di allacciamento, nei tempi e nei modi stabiliti dall'autorità competente al controllo

collegata ad un impianto terminale o centralizzato di depurazione<sup>22</sup>.

In merito si rammenta altresì la sentenza della Corte di Cassazione 14 luglio 2000 n. 9357, con la quale si è sancita l'applicabilità dell'articolo 1043 del Codice Civile, relativo alla servitù coattiva di scarico, anche nel caso in cui occorra attraversare fondi di altrui proprietà per allontanare le acque reflue derivanti dai servizi igienico-sanitari dell'edificio oggetto dell'obbligo di allacciamento alla pubblica rete fognaria<sup>23</sup>.

In tal modo la Suprema Corte ha superato il precedente orientamento contrario della giurisprudenza, sul quale si fondavano a suo tempo le indicazioni della Circolare del Presidente della Giunta regionale 26 maggio 1992 n. 9/ECO.

Risulta altresì opportuno che un invito a collegarsi alla rete fognaria esistente sia rivolto anche ai titolari di insediamenti distanti più di 100 metri dall'apposito punto predisposto per l'allacciamento, rappresentando loro i maggiori vantaggi che trarrebbero da detto allacciamento, sia in termini di costi di esercizio che di responsabilità correlate, rispetto all'effettuazione in autonomia dello scarico e del relativo trattamento.

Allo stesso modo, in caso di borgate o piccoli gruppi di case risulta decisamente preferibile optare per l'adozione di soluzioni collettive che coinvolgano più utenti tramite:

- a) la programmazione e la realizzazione di infrastrutture di collegamento alla rete fognaria principale e l'assegnazione di un termine a tutti gli insediamenti presenti nell'area per il relativo allacciamento ai sensi del precitato articolo 8 della l.r. 13/1990;
- b) il sollecito, ove non siano percorribili le ipotesi sopra menzionate, a che i titolari degli scarichi concentrati in una determinata area adottino soluzioni collettive, costruendo in comune infrastrutture di allacciamento alla rete fognaria esistente ovvero impianti di trattamento adeguati il cui onere di gestione potrebbe essere affidato tramite convenzione al gestore del servizio pubblico.

## 5. La disciplina applicabile alle varie tipologie di scarichi di acque reflue domestiche

Si fornisce di seguito una tabella riassuntiva delle prescrizioni cui sono soggetti gli scarichi di acque reflue domestiche a norma degli articoli 17 e 19 della l.r. 13/1990 e dell'articolo 4 della legge 61/2000.

TIPO	RECAPITO	
	In acque superficiali	Sul suolo o nel sottosuolo
Classe A art. 14 l.r. 13/1990	<ul style="list-style-type: none"><li>• limiti di accettabilità di cui all'Allegato 1, se di volume inferiore a centocinquanta metri cubi al giorno</li><li>• limiti di accettabilità di cui alla tabella 2-IV dell'Allegato 2 se di volume maggiore o uguale a centocinquanta metri cubi al giorno</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• sistemi di trattamento realizzati secondo le prescrizioni previste dall'Allegato n. 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977, nonché secondo le prescrizioni emanate dall'autorità competente, limitatamente agli insediamenti caratterizzati da uno scarico inferiore o uguale a venticinque metri cubi al giorno, o aventi una consistenza inferiore a 50 vani e 5.000 metri cubi o una capienza inferiore a 100 posti letto o addetti</li><li>• è ammesso in via eccezionale e</li></ul>

<sup>22</sup> vedasi in proposito la deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 1992 n. 106-13-534

<sup>23</sup> sentenza pubblicata nella rivista Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente n. 11 del 2001

		solo per gli insediamenti esistenti o a questi equiparati lo scarico puntuale sul suolo di volumi comunque inferiori a centocinquanta metri cubi al giorno, nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto precedente, nonché nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti temporali impartiti dall'autorità competente.
	Gli scarichi degli insediamenti adibiti ad attività sanitaria, sono sottoposti ad adeguato trattamento di disinfezione nei tempi e con le modalità stabiliti dall'autorità competente.	
Classe B art. 14 l.r. 13/1990	limiti di accettabilità di cui alla tabella 2-IV dell'Allegato 2 così come modificato della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 66	<ul style="list-style-type: none"> <li>• limiti di accettabilità di cui alla tabella A della l. 319/1976</li> <li>• rispetto del solo limite quantitativo massimo di 240 metri cubi annui per ettaro e delle norme igienico-sanitarie, in caso di scarichi puntuali sul suolo da allevamenti esistenti al 13 giugno 1976 che abbiano una consistenza media annuale: fino a 50 capi bovini, equini o suini; fino a 200 capi ovicaprini; fino a 2.000 capi avicoli; fino a 1.000 capi cunicoli, sempre che sussista la disponibilità di almeno 1 ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame</li> </ul>
acque di lavaggio di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a) della l.r. 61/2000	di accettabilità di cui all'Allegato 2, tabella 2-IV della l.r. 13/1990	prescrizioni stabilite nell'atto di autorizzazione volte a garantire allo scarico finale valori di pH compresi tra 5,5 e 9,5 e modalità di effettuazione che evitino ristagni o ruscellamenti
separazione dalle stesse della totalità del siero o della scotta		
acque di lavaggio di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) della l.r. 61/2000	Non ammesso	ammesso esclusivamente sul suolo secondo prescrizioni stabilite nell'atto di autorizzazione volte a garantire allo scarico finale valori di pH compresi tra 5,5 e 9,5 e modalità di effettuazione che evitino ristagni o ruscellamenti  fermo restando il divieto di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a) del d.lgs. 152/1999, come sostituito dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 258/2000, lo scarico deve avvenire a valle di eventuali punti di prelievo di acqua per uso potabile e, se a monte, ad una distanza minima di cento metri dagli stessi
separazione dalle stesse della totalità del siero o della scotta		

## 6. Valutazione ed eventuale adeguamento degli scarichi

Vengono di seguito illustrati criteri di riferimento per la valutazione e l'eventuale adeguamento degli scarichi di reflui domestici e assimilati oggetto del presente provvedimento.

In particolare si fa riferimento alla più volte citata legislazione regionale e alla Deliberazione del Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento 4.2.1977, le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate.

In merito occorre peraltro evidenziare preliminarmente come le analisi che dovranno essere operate dalle autorità competenti, sulla base delle indicazioni di seguito fornite in linea generale, dovranno comunque tener conto del fatto che sono oggetto del procedimento autorizzativo scarichi già realizzati ed in atto.

In molti casi inoltre si tratterà di immissioni provenienti da insediamenti antecedenti al 1976 e quindi realizzati in data anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni nazionali e regionali di disciplina degli scarichi: come tali, ad essi si applica da sempre il principio che i relativi manufatti sono soggetti ad adeguamento alle sopravvenute norme di tutela dall'inquinamento nel limite del possibile e quindi in base ad una valutazione di fattibilità tecnico-economica rispetto al beneficio ambientale conseguibile<sup>24</sup>.

Seppur vero che in tutti gli altri casi la legislazione regionale ha già da tempo imposto determinati standard di qualità o di trattamento, va da sé che per tutte le realtà oggetto di prossima valutazione non potrà prescindersi dal contesto in cui insistono, dalla loro concreta possibilità o meno di dotarsi di sistemi di trattamento più complessi di quelli attualmente utilizzati, nonché dall'esistenza di precedenti disposizioni impartite.

Avranno quindi rilievo, quantomeno per gli scarichi di competenza comunale provenienti da insediamenti successivi al 1976, gli aspetti tecnici già stimati in sede di rilascio degli atti abilitativi rilasciati in materia edilizia (licenza o concessione edilizia, permesso di costruire, licenze di abitabilità o agibilità).

Trattasi infatti di provvedimenti in cui di norma è già stata compiuta una valutazione in ordine all'idoneità dei manufatti di scarico a garantire le condizioni di salubrità ed igienicità dell'edificio e più in generale dell'abitato in cui lo stesso si colloca.

Alcune delle indicazioni che seguono risentono pertanto della necessità di fornire un riferimento per le valutazioni da compiersi e rispetto ad esse le autorità competenti si determineranno in ragione delle singole specificità in base ai principi di ragionevolezza ed efficacia dell'azione amministrativa.

La determinazione dell'adeguamento dello scarico si fonderà, oltre che sulla conformità dello stesso alle disposizioni di legge, sulla conoscenza di eventuali problematiche esistenti nell'area interessata dall'immissione, quali impaludamenti, compromissione di punti di captazione di acque per uso potabile o altri problemi di inquinamento o di ordine igienico-sanitario.

Prima di entrare nel merito delle varie tipologie di scarico, si coglie l'occasione per invitare le autorità comunali a prevedere nei propri atti normativi generali (norme tecniche allegate ai piani regolatori, regolamenti di igiene, etc.) che le nuove costruzioni siano dotate di sistemi di separazione e convogliamento in apposite cisterne delle acque meteoriche affinché le stesse siano destinate al riutilizzo nelle aree verdi di pertinenza dell'immobile.

In tal modo sarà possibile diffondere metodi di gestione in grado non solo di garantire l'efficienza depurativa dei sistemi di trattamento delle acque reflue ma di conseguire altresì un significativo risparmio idrico.

---

<sup>24</sup> cfr. il punto 1 della Parte "Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc" dell'Allegato 5 alla delibera interministeriale 4.2.1977

#### A) RECAPITO FINALE DEGLI SCARICHI

Si è già avuto modo di sottolineare come il complessivo tenore della legislazione nazionale e regionale di riferimento induca a ritenere che il recapito degli scarichi in pubbliche reti fognarie rappresenta la miglior soluzione perseguibile e come l'effettuazione degli stessi negli altri corpi ricettori debba diventare tendenzialmente residuale.

Emerge altresì che, in subordine, è preferibile - rispetto allo smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo - il convogliamento in corsi d'acqua superficiali con adeguata capacità autodepurativa e che comunque non risultino in secca per più di 120 giorni all'anno.

In linea generale sarà pertanto opportuno che le autorità competenti promuovano, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, il raggiungimento di tale tipo di recapito finale.

Per evidenti problematiche anche di ordine igienico-sanitario, si invita altresì a promuovere l'eliminazione degli scarichi nei c.d. canali di scolo, in fossi stradali e simili e la conseguente immissione delle acque reflue trattate in corsi d'acqua superficiali aventi le precitate caratteristiche ovvero, se ciò non risulti possibile, la loro dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione, pozzi assorbenti o sub-irrigazione con drenaggio in caso di terreni impermeabili.

#### B) SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI

Gli scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali sono soggetti ai limiti di accettabilità previsti dalla l.r. 13/1990 riportati nella precedente tabella e diversificati in base alla tipologia di immissione.

Quando si tratti di scarichi appartenenti alla Classe A dell'articolo 14 della l.r. 13/1990 di competenza comunale o comunque provenienti esclusivamente da servizi igienici, cucine o mense, si reputa che gli schemi di trattamento descritti al successivo punto B) per gli scarichi sul suolo possano considerarsi idonei anche nel caso di recapito in acqua superficiale, purché dimensionati in modo da garantire il rispetto dei limiti di accettabilità previsti.

In tal caso sarà sufficiente ai fini del rilascio dell'autorizzazione una valutazione su base documentale del predetto dimensionamento.

#### C) SCARICHI SUL SUOLO O NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO

Si forniscono di seguito alcune indicazioni in ordine ai sistemi di trattamento previsti dall'Allegato 5 della delibera interministeriale 4.2.1977 e prescritti per gli insediamenti di Classe A di cui all'articolo 14 della l.r. 13/1990.

In merito si rammenta come nei sistemi di trattamento di seguito descritti dovranno essere convogliati unicamente i liquami provenienti dall'interno degli insediamenti, con esclusione quindi dell'immissione di acque meteoriche (c.d. acque bianche).

Per quanto concerne poi lo smaltimento dei materiali accumulati nei predetti manufatti di trattamento (fanghi e materiale galleggiante) occorre considerare che la normativa adottata successivamente all'atto interministeriale ha escluso per ragioni igienico-sanitarie la possibilità di procedere al loro interrimento o immissione in concimaia, disponendone il conferimento tramite autobotti ad impianti di trattamento<sup>25</sup>.

In questo contesto vale la pena inoltre ricordare che attualmente il conferimento del predetto materiale ad un impianto di depurazione, pubblico o privato, non costituisce più una ipotesi di scarico indiretto, in ordine al quale dover conseguire la relativa autorizzazione come a suo tempo previsto dalla legge Merli, bensì un conferimento di rifiuti normato dall'articolo 36 del d.lgs. 152/1999, cui si rinvia per l'identificazione della relativa disciplina.

<sup>25</sup> vedasi in proposito la deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 1992 n. 106-13-534

### 1. Vasche settiche di tipo tradizionale

La deliberazione interministeriale richiamata dalla l.r. 13/1990 dispone che lo smaltimento dei liquami provenienti dagli insediamenti civili sul suolo o in sottosuolo, può avvenire mediante chiarificazione seguita da ossidazione per dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione o per dispersione nel terreno mediante pozzi assorbenti o per percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio (in caso di terreni impermeabili).

Come già illustrato nella nota di chiarimenti in data 4 aprile 2002 prot. n. 2589/24.00 inviata a seguito della Circolare 10 AQA, per quanto concerne la fase di chiarificazione l'atto governativo in questione non riteneva ammissibili le vasche settiche di tipo tradizionale per le nuove installazioni ma ne definiva i parametri di valutazione per quelle "esistenti".

Ne è conseguito un principio tecnico-normativo che per gli insediamenti risalenti a prima del 1976 impone di ritenere adeguati, ove ancora efficienti, i manufatti di trattamento caratterizzati dal fatto di avere compartimenti comuni al liquame ed al fango e corrispondenti ai predetti parametri<sup>26</sup>.

L'eventuale sostituzione delle attuali vasche settiche tradizionali con vasche settiche di tipo Imhoff (caratterizzate invece da compartimenti distinti) potrà pertanto essere imposta in caso di accertate situazioni di precario funzionamento ovvero in caso di ristrutturazioni dell'immobile che coinvolgano necessariamente il sistema di scarico e comunque soltanto laddove ciò risulti tecnicamente possibile in rapporto al contesto in cui lo stesso si colloca<sup>27</sup>.

### 2. Vasche settiche di tipo Imhoff

Gli insediamenti realizzati successivamente al 1976 devono essere invece dotati di vasche settiche di tipo Imhoff, caratterizzate da compartimenti distinti per il liquame e il fango e costruite in modo da permettere l'attraversamento in continuo del liquame nel primo scomparto, la raccolta del fango nel secondo scomparto sottostante e l'uscita continua del liquame chiarificato.

In merito la delibera 4.2.1977 descrive compiutamente le caratteristiche dei predetti impianti ed i criteri di proporzionamento del comparto di sedimentazione e del comparto del fango<sup>28</sup>.

Anche in questo caso occorre chiarire che qualora l'istante dichiari di disporre di vasche settiche corrispondenti a quelle descritte dall'atto ministeriale il relativo scarico risulta autorizzabile.

A maggior ragione ad analoga conclusione dovrà pervenirsi qualora il medesimo dichiari di aver realizzato sistemi di trattamento più avanzati, ad esempio prescritti in sede di rilascio della concessione edilizia.

### 3. Svuotamento periodico delle vasche di trattamento

L'estrazione periodica del fango e della crosta presenti nelle vasche trattamento, che le norme tecniche nazionali più volte richiamate indicano sia effettuata in genere da una a quattro volte all'anno, rappresenta una operazione di manutenzione di fondamentale importanza per garantire nel tempo l'efficienza del sistema di depurazione dello scarico.

---

<sup>26</sup> cfr. punto 3 della Parte "Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc" dell'Allegato 5 alla delibera interministeriale 4.2.1977

<sup>27</sup> si rammenti infatti che l'Allegato 5 esordisce affermando testualmente che: "Le norme che seguono si applicano ai sistemi di smaltimento di nuova realizzazione; quelli esistenti dovranno adeguarsi ad esse, per quanto possibile, secondo le disposizioni che saranno impartite dalle autorità locali."

<sup>28</sup> cfr. punto 4 della Parte "Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc" dell'Allegato 5 alla delibera interministeriale 4.2.1977

Se pur vero che il relativo onere compete al titolare dell'insediamento, altrettanto vero risulta che tendenzialmente tali operazioni vengono effettuate saltuariamente e talvolta soltanto all'insorgere di evidenti problematiche di funzionamento del sistema.

Ove si consideri altresì che in questi casi trattasi di una fascia di popolazione non servita da rete fognaria, si reputa opportuno invitare i responsabili comunali e in collaborazione con questi l'Autorità d'ambito a promuovere un servizio pubblico che, sulla base di una precisa calendarizzazione, provveda al predetto svuotamento in modo tale che sia diffusamente assicurata la funzionalità dei manufatti presenti nel territorio dell'ambito servito. Di tale prestazione dovrà essere fatta espressa menzione nelle Carte di servizio pubblico relative ai servizi idrici.

#### 4. Successive fasi di smaltimento del liquame chiarificato

Alla fase di chiarificazione realizzata con i sistemi di trattamento sopra descritti deve seguire la fase di ossidazione per dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione, pozzi assorbenti o sub-irrigazione con drenaggio in caso di terreni impermeabili.

In merito si rinvia ai punti 5, 6 e 7 della Parte "Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc" dell'Allegato 5 alla delibera interministeriale 4.2.1977.

#### 5. Pozzi a tenuta

La deliberazione sopramenzionata prevede che lo smaltimento dei liquami provenienti dagli insediamenti civili sul suolo o in sottosuolo, possa avvenire anche mediante accumulo e fermentazione in pozzi neri, con estrazione periodica del materiale e suo idoneo smaltimento.

Tale possibilità è prevista peraltro solo per abitazioni o locali in cui non vi sia distribuzione idrica interna, con dotazione in genere non superiore a 30÷40 litri giornalieri pro capite e quindi con esclusione degli scarichi di lavabi e bagni, di cucina e lavanderia.

Tecnicamente risulta infatti antieconomico e igienicamente discutibile utilizzare pozzi a tenuta per abitazioni allacciate all'acquedotto, considerato che il consumo di acqua è in tal caso di circa 200 litri per abitante/giorno.

In merito occorre peraltro considerare che, per quanto non auspicabile, in certe realtà territoriali tale sistema costituisce l'unica ipotesi di trattamento possibile e dunque assentibile: si pensi a situazioni, riscontrabili in particolare nelle zone montane e collinari, nelle quali manca una dotazione idrica interna, le caratteristiche morfologiche del terreno, legate all'impermeabilità dello stesso, ostacolano un'ideale dispersione dei reflui ovvero si riscontra una effettiva indisponibilità di spazio utile alla realizzazione di altri sistemi di trattamento e/o dispersione ovvero ai casi di utilizzo saltuario delle abitazioni.

Occorre comunque ribadire nuovamente che, in ragione dell'articolo 36 del d.lgs. 152/1999, attualmente le immissioni dei reflui domestici in c.d. vasche a tenuta con successivo conferimento del materiale ad un impianto di depurazione, pubblico o privato, non costituiscono più una ipotesi di scarico indiretto, bensì un conferimento di rifiuti soggetto alla predetta disposizione<sup>29</sup>.

### **7. Le prescrizioni dell'atto autorizzativo**

---

<sup>29</sup> il liquame prelevato tal quale dalla vasca a tenuta risulta infatti riconducibile ai "rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi del comma 4 dell'articolo 27", contemplati al comma 3, lettera b) del citato articolo 36 del d.lgs. 152/1999

Come già enunciato in precedenza, le autorità competenti potranno ricorrere all'autorizzazione provvisoria di cui alla l.r. 13/1990 nei casi in cui risulti indispensabile prescrivere l'adeguamento dello scarico alla luce degli indirizzi sopra illustrati.

In tal caso l'atto autorizzativo dovrà fissare un termine congruo rispetto alla complessità ed onerosità dell'intervento da effettuare, comunque non inferiore a due anni, anche in considerazione della stagionalità dei conseguenti lavori e delle eventuali pratiche edilizie conseguenti.

Dovrà altresì contemplare, ove necessario, prescrizioni atte a non peggiorare le attuali caratteristiche qualitative del corpo idrico ricettore.

In sede di autorizzazione definitiva l'autorità competente provvederà invece a dettare le prescrizioni di cui è caso e tra queste in particolare:

- a) l'accessibilità dello scarico per l'eventuale prelievo campioni nel pozzetto appositamente predisposto;
- b) la realizzazione di interventi manutentivi periodici atti a garantire l'efficienza degli impianti di trattamento;
- c) lo svuotamento periodico delle vasche di trattamento e la conservazione della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei residui, da esibire a richiesta degli organi di controllo;
- d) la comunicazione dell'eventuale modifica delle caratteristiche del sistema di scarico descritto nell'istanza di autorizzazione;
- e) la verifica di eventuali impaludamenti nell'area interessata dai sistemi di dispersione degli scarichi negli strati superficiali del sottosuolo.

## **8. La durata dell'atto autorizzativo**

È il caso di ricordare che, in quanto tale, l'atto autorizzativo rilasciato in forma provvisoria non fruisce del rinnovo tacito introdotto dall'articolo 4 della l.r. 6/2003 per alcune tipologie di scarichi di acque reflue domestiche.

La durata del predetto provvedimento dovrà essere rapportata ai tempi previsti per la realizzazione degli interventi prescritti ed a quelli di verifica dell'intervenuto adeguamento.

Effettuata la predetta verifica ovvero ricevuta apposita autocertificazione in merito, l'autorità competente provvederà al rilascio dell'autorizzazione definitiva.

Ai sensi di legge, la durata dell'autorizzazione definitiva è di quattro anni<sup>30</sup>.

In caso di scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad abitazione, allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale ovvero di insediamenti in cui si svolgono con carattere di stabilità e permanenza attività di produzione di beni e prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense, l'autorizzazione definitiva si intenderà tacitamente rinnovata ogni quattro anni.

Il rinnovo tacito non è subordinato dalla legge ad alcun adempimento a carico del titolare dello scarico, per l'evidente finalità di semplificazione perseguita dal legislatore regionale.

Nell'atto autorizzativo dovrà peraltro rammentarsi che il titolare dello scarico è comunque tenuto a:

- a) a richiedere una nuova autorizzazione in caso di trasferimento in altro luogo dell'attività

---

<sup>30</sup> articolo 45, comma 7 d.lgs. 152/1999

ovvero in caso di cambiamento della destinazione d'uso dell'immobile, suo ampliamento o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente;

b) a dare comunicazione di analoghi interventi anche se dagli stessi non derivi un cambiamento delle caratteristiche qualitative o quantitative dello scarico autorizzato<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup> articolo 45, comma 11 d.lgs. 152/1999